

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 37 del 13 Novembre 2014

### 1. Pubblicata la L. n. 161/2014 - LEGGE EUROPEA 2013-bis

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 28 ottobre 2014 (Supplemento Ordinario n. 84), la **legge 30 ottobre 2014, n. 161**, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*".

Il provvedimento contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Tra le novità segnaliamo le modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «**non residenti Schumacker**»). **A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014**, i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, potranno beneficiare degli stessi oneri detraibili e deducibili attualmente riconosciuti ai soggetti residenti, a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano **sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto** e che, i soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza (art. 7).

Con la modifica del comma 1, dell'art. 18, del D.Lgs. n. 96/2001, **cambia il contenuto della ragione sociale della società tra avvocati**: «*La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."*» (art. 2).

Segnaliamo, infine, che il 30 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al **disegno di legge di delegazione europea 2014**, che stabilisce principi e criteri per il recepimento di direttive europee. Il provvedimento, che ora sarà presentato al Parlamento, interviene in ambiti molto diversi come la sicurezza sul lavoro, il riconoscimento di qualifiche professionali, la difesa nel procedimento penale.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della Legge europea 2013-bis si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Leggi comunitarie - Legge di delegazione europea - Legge europea.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

### 2. L. N. 161/2014 - Nuovi obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

«Quando la **scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti**, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».

«Quando una **fusione transfrontaliera** per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono

richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

Sono queste le due modifiche apportate, rispettivamente, all'art. 2506-ter del Codice Civile e all'art. 18 del D.Lgs. n. 108/2008 (*Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali*), dall'**art. 27 delle L. n. 161/2014** (Legge europea 2013-bis), in recepimento della direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della Legge europea 2013-bis si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Leggi comunitarie - Legge di delegazione europea - Legge europea.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

### **3. GIUSTIZIA - Pubblicata la L. n. 162/2014 di conversione del D.L. n. 132/2014 recante la riforma del processo civile**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 84), la **legge 10 novembre 2014, n. 162**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*".

Le riforme principali apportate dal provvedimento sono le seguenti:

- trasferimento nella sede arbitrale di procedimenti civili pendenti;
- l'introduzione dell'istituto della negoziazione assistita (che entrerà in vigore l'11 febbraio 2015);
- semplificazione del procedimento di separazione e divorzio con la previsione di conclusione dinanzi al sindaco da parte dei coniugi di un accordo (che entrerà in vigore l'11 dicembre 2014);
- le misure per la funzionalità del processo civile;
- tutela del credito ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e procedure concorsuali;
- il procedimento di tramutamento dei magistrati.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legge n. 132/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 162/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo - Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

### **4. SBLOCCA ITALIA - Pubblicata la L. n. 164/2014 di conversione del D.L. n. 133/2014**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 85), la **legge 11 novembre 2014, n. 164**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*".

Il provvedimento, attualmente composto da un totale di **10 Capi e di 62 articoli**, apre la strada ad una serie di interventi finalizzati allo **sblocco dei cantieri e all'apertura di nuovi**, al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e aeroportuali, fino ad interessare anche altri ambiti come, per esempio, quello dell'edilizia, della finanza degli enti locali, del turismo e il settore immobiliare.

Previsti **interventi per le calamità naturali, semplificazioni per l'edilizia, banda larga e ultralarga**, ammodernamento delle ferrovie e concessioni autostradali.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legge n. 133/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 164/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo - Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

### **5. L. N. 164/2014 - Istituito il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture**

Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla **banda larga e ultralarga** e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, dovrà stabilire:

a) le regole tecniche per la definizione del contenuto del **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture**;

b) le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché - le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga.

I dati così ricavati devono essere resi disponibili **in formato di tipo aperto e interoperabile**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **elaborabili elettronicamente e georeferenziati**, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.

Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

E' questo quanto viene previsto dall'**art. 6-bis, introdotto dalla L. n. 164/2014**, di conversione del D.L. n. 133/2014.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legge n. 133/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 164/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **6. L. N. 164/2014 - Da luglio 2015 nuove norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici**

Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono **presentate dopo il 1° luglio 2015** devono essere equipaggiati con **un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio**, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*) (*interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o mutamenti della destinazione d'uso*).

Per "**infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio**" si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'**accesso ai servizi a banda ultralarga** e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un **punto di accesso**. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10.

Per "**punto di accesso**" si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "**edificio predisposto alla banda larga**". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

E' questo quanto viene previsto dal nuovo art. 135-bis, rubricato "*Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici*", del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall'**art. 6-ter della L. n. 164/2014**, di conversione del D.L. n. 133/2014.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legge n. 133/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 164/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **7. L. N. 164/2014 - OPERE ABUSIVE - Previste pesanti sanzioni per chi non procede alla demolizione**

L'autorità competente, **constatata l'inottemperanza all'obbligo di demolire**, irroga una **sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro**, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici a vincolo di inedificabilità o su aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, **è sempre irrogata nella misura massima**.

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono **destinati esclusivamente** alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

E' questo quanto previsto dai commi comma 4-bis e 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, introdotti dall'**art. 17 della L. n. 164/2014**, di conversione del D.L. n. 133/2014.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto legge n. 133/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 164/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **8. SRL - TIPOLOGIE DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - Orientamenti difformi - Interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro della Giustizia che venga fatta chiarezza**

Durante il *question time* alla Camera dei Deputati del 5 novembre 2014, è stato sottoposto all'attenzione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando un **contrasto interpretativo sul controllo legale dei conti societari nelle S.r.l.**, sorto in seguito alla modifica dell'art. 2477 Codice Civile. da parte del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012.

L'interrogazione a risposta immediata è stata rivolta al Guardasigilli dal deputato Giulio Cesare Sottanelli.

**Oggetto dell'interrogazione:** Nel caso di obbligo di nomina dell'organo di controllo (che può essere collegiale o monocratico) o del revisore (che può essere una persona fisica o una società di revisione) **non risulta chiaro se la scelta tra le due ipotesi alternative comporti anche due diverse tipologie di controllo**.

Secondo un **primo orientamento** (*Consiglio notarile di Milano, Comitato Triveneto dei consigli notarili*) sostiene l'equivalenza del sindaco unico o collegio sindacale e del revisore, attribuendo agli stessi equivalenti funzioni, cioè sia il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile, sia la revisione legale dei conti.

Secondo un **altro orientamento**, che risulta prevalente (*Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale del notariato*), la situazione sarebbe invece la seguente:

a) nell'ipotesi di nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) a questo spetta il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile e, normalmente, salvo che lo statuto non disponga diversamente, anche la revisione legale dei conti;

b) nell'ipotesi di nomina del revisore a questo spetta solo la revisione legale dei conti.

Nell'interrogazione si chiede al Ministro della Giustizia se, alla luce di tali orientamenti difformi, *"non ritenga opportuno fare chiarezza, anche attraverso iniziative esplicative di natura normativa, in merito alle diverse tipologie di controllo nelle società a responsabilità limitata a seconda della nomina del collegio sindacale o del sindaco oppure del revisore"*.

Il Guardasigilli non ha dato una risposta definitiva, affermando, da una parte, che entrambe le soluzioni prospettate appaiono corrette, e, dall'altra, che il sindacato inerente l'applicazione e l'interpretazione delle norme di legge non rientra tra i suoi poteri. La palla passa quindi alla dottrina e alla giurisprudenza.

Per scaricare il testo del quesito e della risposta del Ministro della Giustizia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_6\\_9.wp?contentId=NOL1080653](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?contentId=NOL1080653)

## **9. GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI - Nuovo incentivo per l'assunzione - Chiarimenti dall'INPS - Inoltre delle domande dal 10 novembre**

L'INPS, con **circolare n. 137 del 5 novembre 2014**, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in determinate condizioni, previsto dal c.d. "Decreto Competitività".

Si ricorda infatti che, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'art. 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, prevede l'erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La norma prevede che questo incentivo possa essere erogato a **per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni**, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'INPS precisa che la locuzione legislativa "**giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni**" contenuta nella citata norma, comprende persone che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.

L'INPS detta poi precisazioni in merito alla nozione di soggetto "**privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**", per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo.

Sono da considerare "**svantaggiati**" in quanto "**privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**" coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l'assunzione.

Nella circolare l'INPS affronta i seguenti argomenti:

- **i rapporti incentivati; misura e durata dell'incentivo;**
- **le condizioni di accesso al beneficio;**
- **il coordinamento con altri incentivi;**
- **l'incremento occupazionale netto** (le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente all'assunzione);
- **le domande di ammissione ai benefici** (per accedere all'incentivo in questione è necessario inoltrare specifica istanza, utilizzando il modello allegato alla circolare, da inviare all'INPS **a partire dal giorno 10 novembre 2014**).

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20137%20del%2005-11-2014.pdf>

## **10. ETICHETTATURA PRODOTTI AGROALIMENTARI - Al via una consultazione pubblica on-line sul contenuto delle informazioni - Quali informazioni si vorrebbe trovare sui prodotti**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è aperta – a decorrere dal **7 novembre 2014** - la **consultazione pubblica on line tra i cittadini sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari**.

I consumatori, i produttori e gli operatori potranno esprimere il proprio punto di vista, rispondendo ad un questionario con **11 domande** sull'importanza dell'origine e della tracciabilità dei cibi.

I risultati saranno utilizzati come supporto e rafforzamento delle scelte nazionali che l'Italia farà sul tema dell'etichettatura, che verranno presentate a Bruxelles, in attuazione del nuovo Regolamento sull'etichettatura che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014.

L'iniziativa fa parte delle misure di "**Campolibero**" previste dalla Legge n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014 (c.d. "Decreto Competitività") e ha l'obiettivo di coinvolgere la collettività su una questione decisiva come la trasparenza delle informazioni sugli alimenti.

Un ulteriore effetto della consultazione è allinearsi ai principi generali dell'Unione europea, dove la condivisione dei contenuti delle decisioni pubbliche costituisce da tempo una prassi consolidata.

Ricordiamo che in tema di etichettatura o, più precisamente in ordine "**alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**", è stato varato il **Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011**, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014. Tale normativa ha armonizzato le numerose regole esistenti nell'area europea, al fine di razionalizzare e aggiornare la disciplina in materia di etichettatura, onde scongiurare l'utilizzo di informazioni che possano indurre in errore il consumatore e tutelare la sicurezza e la qualità alimentare di quest'ultimo.

Le modalità di applicazione di tale regolamento sono state dettate dal **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013**.

Per saperne di più e accedere al questionario clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8120>

## **11. RIFORMA DEL TERZO SETTORE - Le proposte del Notariato in audizione alla Camera**

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nel corso di un audizione del 10 novembre 2014 alla Camera dei Deputati - XII Commissione (Affari sociali), ha espresso le proprie osservazioni sul disegno di legge n. 2617 di "**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**".

Il Notariato, innanzitutto, condivide l'opportunità dell'**opera di semplificazione normativa**, finalizzata al conseguimento di un sistema normativo maggiormente idoneo a venire incontro alle reali esigenze sociali ed economiche del Terzo settore e segnala la necessità che **la riforma Terzo settore non prescindano dal coordinamento con il Codice civile**.

Tra i principali aspetti messi in evidenza dal Notariato, segnaliamo:

a) la richiesta di un maggiore rafforzamento del ruolo dei notai nei **procedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti**; l'auspicio della categoria è che alla stregua di quanto previsto per le società di capitali, la verifica assegnata ai notai sia circoscritta al **controllo di legalità sostanziale**;

b) la valutazione positiva delle proposte di modifica in merito alla **valorizzazione dell'autonomia statutaria**, con specifico riferimento alle fondazioni;

c) l'apprezzamento in merito alla proposta di **unificazione su base nazionale del Registro delle persone giuridiche**, oggi diffuso nelle diverse Prefetture.

La riforma del terzo settore richiede che siano riviste **struttura e funzioni del Registro delle persone giuridiche**, allo scopo di migliorarne e renderne più facilmente fruibile il contenuto informativo, migliorando le caratteristiche di attendibilità.

Per scaricare il testo integrale dell'audizione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29ff4a6>

## **12. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro**

Con **circolare n. 26 del 7 novembre 2014**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura di **concessione ed erogazione del contributo di solidarietà**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricollegandosi a precedente nota n. 20/2004, fornisce alcune precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà previsto dall'art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Possono stipulare contratti di solidarietà e beneficiare del relativo contributo a carico del **Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione**, le seguenti imprese:

- **imprese con oltre 15 dipendenti**, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 - convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984 - e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- **imprese che abbiano almeno due dipendenti**, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984;
- **imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private** operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
- **imprese artigiane**, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

La circolare affronta poi i temi:

- della procedura per l'erogazione del contributo di solidarietà;
- della presentazione dell'istanza da parte dell'impresa;
- dell'accertamento dei presupposti di legge da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.);
- dell'ammissione al contributo di solidarietà;
- dei controlli effettuati dalla D.T.L.;
- della trasformazione del contratto di lavoro in costanza del regime di solidarietà;
- del contratto di solidarietà e cessione di ramo d'azienda.

Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Circolare%2026-2014.pdf>

### **13. IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - Art. 46, L. n. 374/1991 - Applicabilità dell'esenzione alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio - Esenti tutte le cause di modesto valore**

L'**esenzione** dalle **imposte di registro e di bollo** prevista dalla legge n. 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di **valore non superiore a 1.033,00 euro**, va riconosciuta sia in relazione agli atti emessi dal **giudice di pace** sia alle decisioni assunte nei **successivi gradi di giudizio**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014**, riformando le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 48/E del 18 aprile 2011.

In merito all'assoggettabilità alle imposte di registro e di bollo, l'art. 46 della legge n. 374/1991 dispone che *"le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore **non eccede la somma di euro 1.033,00** e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato"*.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la citata risoluzione n. 48/E del 2011, aveva osservato che il regime fiscale agevolato riguardava **esclusivamente** il grado di giudizio dinanzi al giudice di pace, il solo ad avere competenza in materia di conciliazione in sede non contenziosa.

Secondo, invece, un consolidato orientamento giurisprudenziale, il **regime esentativo** per il valore previsto dall'art. 46 della L. n. 374/1991, deve trovare applicazione *"non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio"*.

L'Agenzia delle Entrate, in adesione al suddetto orientamento, ha pertanto invitato le proprie strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia, alla luce dei principi sopra enunciati.

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29fbop6>

### **14. RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO - Presentato il IV Rapporto ANCI-CONAI - Sette Regioni centrano l'obiettivo**

Il 30 ottobre 2014 ANCI (*Associazione Nazionale Comuni Italiani*) e CONAI (*Consorzio Nazionale Imballaggi*) hanno presentato a Roma il rapporto "**Raccolta e Riciclo 2013 - Italia 2020: Obiettivo riciclo**".

Secondo i dati contenuti nel rapporto sono sette le Regioni italiane che, con un anticipo di sette anni sui tempi fissati dall'Europa, hanno già raggiunto gli **obiettivi UE del 50% di riciclo entro il 2020**; si tratta di: **Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche e Sardegna**.

Sei sono, inoltre, i Comuni che hanno ricevuto un riconoscimento per aver centrato l'obiettivo 2020: **Capannori, Trento e Pordenone**, premiati per aver raggiunto il tasso di avvio a riciclo più elevato, e **Perugia, Belluno e Treviso** per aver contribuito significativamente alla riduzione della CO2.

I numeri arrivano dalla **Banca Dati** che l'ANCI ha istituito quattro anni fa, al fine di coadiuvare i Comuni nel perseguimento degli obiettivi UE, nell'ambito degli accordi con il CONAI, il centro di Coordinamento RAEE (*rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*) e il Centro nazionale di coordinamento pile e accumulatori.

[Per scaricare il testo del quarto rapporto ANCI-CONAI clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

[http://www.ea.ancitel.it/resources/cms/documents/RAPPORTO\\_Banca\\_Dati\\_2014.pdf](http://www.ea.ancitel.it/resources/cms/documents/RAPPORTO_Banca_Dati_2014.pdf)

### **15. AGGIORNAMENTO DI INI-PEC**

Con il contributo degli Ordini e dei Collegi professionali e del Registro Imprese, continua a crescere l'**Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)**, che raccoglie tutti gli indirizzi PEC delle imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano.

Alla data del 4 novembre 2014 sono disponibili oltre **1.101.000** indirizzi PEC di professionisti relativi a oltre **1.630** ordini e collegi professionali, e quasi **4.470.000** indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).

Proseguono con continuità e regolarità le attività di aggiornamento dell'Indice.

L'obiettivo è quello di raccogliere gli indirizzi PEC di tutti i professionisti e di tutte le imprese presenti sul territorio nazionale, per dare la possibilità ai vari soggetti economici e alle Pubbliche Amministrazioni di

interagire tra con semplicità, efficienza ed economicità: condizione indispensabile per uno sviluppo più rapido ed efficace del sistema paese.

Per accedere alla banca dati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inipe.gov.it/>

## **16. NON UDENTI - L'INPS sperimenta lo "Sportello Voce LIS"**

L'INPS sta promuovendo una nuova iniziativa rivolta agli **utenti non udenti** con l'apertura dello "**Sportello Voce LIS**", punto di assistenza **gestito da dipendenti con disabilità uditive** assistiti inizialmente da personale udente ma esperto del Linguaggio dei Segni (LIS).

Lo sportello, attivato grazie alla collaborazione con la Direzione Regionale del Lazio, è operativo, in via sperimentale e solo in determinate giornate, presso le sedi **INPS Roma Tuscolano** (aperta dal 5 novembre) e **Roma Eur** (aperta dal 13 novembre).

Attualmente in Italia ci sono 42.671 utenti INPS con disabilità uditive, di questi 2.831 risiedono nella provincia di Roma (3.854 nella Regione Lazio).

Alle persone interessate al servizio, sarà inviata una lettera con la comunicazione dell'avvio dell'iniziativa, la sede, gli orari e i giorni di apertura dello Sportello oltre alla mail e i numeri di **telefono DTS** (telefoni con dattiloscrittura) ai quali possono far riferimento per prendere un eventuale appuntamento.

Se la sperimentazione avrà esito positivo, si procederà alla relativa diffusione sull'intero territorio nazionale, potenziata anche dalla **possibilità dell'uso della comunicazione virtuale** tramite lingua LIS in videochiamata con telecamera WEB.

Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs141105.pdf>

## **17. LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - Conferenza a Roma**

La Commissione europea e il Dipartimento Politiche Europee organizzano a **Roma**, il prossimo **1° dicembre**, una conferenza sulla **Tessera professionale europea**: come nasce e cosa si sta facendo per la sua introduzione prevista **dal 2016**.

La tessera professionale europea, una delle maggiori novità della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, ha l'obiettivo di facilitare il **riconoscimento delle qualifiche professionali** grazie ad un maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali e all'uso di procedure elettroniche.

La tessera sarà inizialmente disponibile per alcune specifiche categorie professionali come **infermiere, dottore, farmacista, fisioterapista, ingegnere, guida alpina, agente immobiliare**.

Le professioni per le quali sarà possibile richiedere la tessera saranno individuate dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione, secondo i seguenti criteri:

- esiste una significativa mobilità o una significativa potenziale mobilità nella professione interessata;
- esiste un sufficiente interesse delle parti interessate;
- la professione o l'istruzione e la formazione che portano alla professione sono regolamentate in un numero sufficiente di Stati membri.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19126/tessera-professionale-europea-conferenza-a-roma>